



COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

Provincia di Novara

C.A.P. 28053 – TEL.0331/971920 FAX 0331/962277

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 143

OGGETTO :

TARIFFE 2019: SERVIZI SCOLASTICI (PRE-POST SCUOLA, MENSA SCOLASTICA, MENSA AGGIUNTIVA, TRASPORTO), IMPIANTI SPORTIVI E RELATIVE PUBBLICITA'-SALE COMUNALI.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventinove**, del mese di **ottobre** alle ore **11:00** ed in prosieguo convocata nei modi di legge si è riunita la GIUNTA COMUNALE nella solita sala del Municipio e fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Matteo Besozzi	SINDACO	Presente
Massimo Stilo	VICE SINDACO	Presente
Marta Moalli	ASSESSORE	Presente
Vito Diluca	ASSESSORE	Presente
Claudia Gnemmi	ASSESSORE	Assente
David Amelio Luigi Guenzi	ASSESSORE	Presente

Presenti 5 Assenti 1

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Gamba Gianna il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Besozzi Matteo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. 267/2000 nelle sue linee generali;

Richiamati specificatamente, con riferimento al suddetto D.Lgs:

- l'art. 42 comma 2 lettera f) del suddetto Decreto, il quale attribuisce alla competenza del Consiglio l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- l'art. 172 comma 1 lett. e), in base al quale ogni anno, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, il Comune deve determinare le misure e le aliquote delle tasse, imposte e tariffe nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Richiamati:

- l'art. 53 comma 16 della L. 23/12/2000 n. 388 ai sensi del quale il termine previsto per deliberare le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
- il D.M. 31/12/1983 e s.m.i. (in Gazz. Uff. 17 gennaio n. 16 - Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale) il quale stabilisce che, per servizi pubblici a domanda individuale, devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'Ente che siano poste in essere non per l'obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;

Preso atto, in tema di tariffazioni, di quanto stabilito dalle seguenti normative:

- art. 6 del D.L. 28/02/1983 n. 55, convertito nella L. 26/04/1983 n. 131,
- artt. 242 e 243 del D.Lgs. 18/08/2000;
- art. 117 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Dato atto che, in riferimento a finalità di interesse pubblico (sportive, culturali, sociali, ecc.), il Comune di Castelletto Sopra Ticino dispone dei seguenti spazi:

- palestra "Mario Lanzi"
- campo di calcio "Mario Zucco"
- palazzetto dello Sport di via del Lago
- sala polivalente "Albino Calletti"
- sala consiliare
- ex cinema Impero
- ex scuola Beati Pozzola, nota anche come "Centro di Documentazione sulla Cultura di Golasecca"
- museo Archeologico e relativi locali, siti in via Gramsci 12
- immobile sito in via Glisente (identificabile da mappa catastale foglio 2, particelle 238-309)
- oratorio dell'Immacolata
- ghiacciaia adiacente all'Oratorio dell'Immacolata
- edifici scolastici di proprietà comunale;

Enumerati, fra i servizi a domanda individuale gestiti dal Comune, la fruizione degli impianti sportivi, la fruizione di spazi comunali per finalità sportive, culturali e/o sociali, la fruizione degli spazi pubblicitari degli impianti sportivi, la pubblicazione di

inserzioni sul notiziario comunale "Il Castellettese", i servizi di mensa e trasporto, pre-
- post scuola lungo e di mensa aggiuntiva, pubblicità negli impianti sportivi;

Ravvisata la necessità di definire le tariffe dei suddetti servizi, ai fini della
approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;

Atteso che la gestione del notiziario comunale "Il Castellettese" avviene a
mezzo concessione e che pertanto le relative tariffe, definite dal concessionario, non
rilevano ai fini della approvazione del bilancio;

Dato atto che:

- dal 01.03.2016 la gestione del palazzetto dello Sport avviene a mezzo
concessione (determinazione n. 21 del 01/03/2016) in base alla quale la
definizione delle tariffe d'uso permane in capo al Comune;
- nel contesto dell'offerta qualitativa relativa alla procedura di gara (prot. 4092
del 11/02/2016) il concessionario aveva garantito l'utilizzo da parte delle
società con sede in Castelletto Sopra Ticino per un minimo di n. 2 ore
giornaliere nella fascia pomeridiana;

Preso atto che i servizi sopra enumerati costituiscono servizi ad elevata valenza
sociale, giacché rispondono a tali rilevanti finalità;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale: n.181 del 15.11.2018 "*Tariffe
2018: servizi scolastici (pre-post scuola, mensa scolastica, mensa aggiuntiva,
trasporto) impianti sportivi e relative pubblicità - sale comunali*";

Ritenuto opportuno:

- proseguire nella intrapresa politica di incentivazione della promozione sportiva
giovanile, intendendo con essa l'attività sportiva rivolta ai ragazzi di età non
superiore ad anni 19;
- incentivare l'Associazionismo locale garantendo adeguati spazi ai fini della
valorizzazione delle forme di aggregazione sociale, per attività di pubblico
interesse;
- prevedere la possibilità della concessione dell'uso gratuito della sede alle
associazioni, alle società ed agli enti individuati con specifica deliberazione
comunale;
- concedere l'uso gratuito degli spazi comunali a coloro che abbiano convenzioni in
corso con il Comune, le quali prevedano tale caratteristica;
- concedere l'uso gratuito degli spazi comunali, per le specifiche attività
istituzionali, alle scuole del territorio ed al Consorzio Intercomunale Servizi Socio
Assistenziali (C.I.S.A.S.) cui aderisce il Comune di Castelletto Sopra Ticino;
- confermare:
 - a) che, per quanto attiene agli impianti sportivi, per usi diversi dagli allestimenti e
disallestimenti, le tariffe minime applicate non possano essere inferiori all'ora
e che decorsa la prima ora e per gli allestimenti e disallestimenti, sia possibile
applicare tariffe multiple di 0,5 ore;
 - b) per la sala Consiliare, per la sala Calletti, per l'ex Cinema Impero e per gli
spazi comunali di natura non sportiva non specificatamente prezzati, la
possibilità di fruizione minima di 30 minuti e relativi multipli e che, in detti
locali, per uso pari a 0,5 ore, si applichino proporzionalmente la tariffa oraria e
non sia consentito l'uso per multipli inferiori a 0,5 ore;

- c) gli spazi pubblicitari non possano essere concessi per misure inferiori al mq o ai suoi multipli;
- d) coerentemente con quanto stabilito nella Consulta Sportiva del 28.02.2013 (verbale prot. 7279 del 08.03.2013), per “stage o evento analogo”, sia inteso l’evento che, pur con pubblico non pagante, non possa essere considerato partita o allenamento;
- confermare altresì che, in riferimento agli spazi pubblicitari pertinenti agli impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune, i soggetti autorizzati alla fruizione provvedano al pagamento quadrimestrale anticipato delle spettanze;
- non applicare adeguamenti alle fatture già emesse alla data del presente atto in riferimento alla fruizione degli impianti sportivi;
- che i fruitori della palestra delle scuole medie provvedano al pagamento al Comune, a titolo di rimborso spese per le utenze;

Ritenuto opportuno altresì confermare, in riferimento ai servizi scolastici:

- la possibilità di applicare particolari agevolazioni, come da specifiche deliberazioni, nei servizi scolastici per soggetti collocati in cassa integrazione e/o disoccupazione;
- l’applicazione, in riferimento ai servizi scolastici, ai non residenti, ove non diversamente normato, delle tariffe massime;
- che, qualora i cittadini castellettesi iscritti alla III ed alla IV fascia abbiano numero 3 o più figli fruitori dello stesso servizio scolastico, detti alunni, ad esclusione del I e del II figlio, vengano posti in II fascia;
- che, qualora i cittadini castellettesi iscritti alla II fascia abbiano numero 3 o più figli fruitori dello stesso servizio scolastico, detti alunni, ad esclusione del I e del II figlio, vengano posti in I fascia;
- che, qualora il CISAS segnali a mezzo di specifiche relazioni, particolari situazioni di disagio sociali, indipendenti dalla situazione ISEE, in tali casi siano applicate agevolazioni economiche, gravanti sul bilancio comunale;
- che, in riferimento ai servizi scolastici, quale criterio di definizione per l’applicazione della categoria di “cittadino castellettese” debba ricorrere almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) residenza in Castelletto Sopra Ticino del richiedente il servizio;
 - b) residenza in Castelletto Sopra Ticino del fruitore del servizio (alunno);
- che per l’applicazione delle tariffe agevolate su base ISEE, come da artt. 4 e 5 del *“Regolamento per gli interventi di sostegno ad attività di rilevanza sociale, culturale, scientifica, artistica, ricreativa, turistica, ambientale, sportiva ed umanitaria”*, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 01.03.2010 (come modificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 29.11.2010), l’istruttoria per l’ammissione alla agevolazione abbia inizio dalla data di consegna dell’ISEE per parte del richiedente. E’ comunque data facoltà al Comune di attivare l’istruttoria d’ufficio, nei casi in cui il fruitore segnali di aver avviato la procedura per l’ottenimento dell’ISEE o nei casi in cui l’Ente abbia giustificato motivo di ritenere che il soggetto abbia diritto alle agevolazioni in oggetto. In detti casi il Comune acquisirà l’ISEE dalla relativa banca dati nazionale. L’agevolazione avrà decorrenza comunque dalla data di acquisizione dell’ISEE in corso di validità per parte del Comune e farà fede il protocollo. Nulla potrà, in alcun modo, essere eccepito o preteso dal fruitore del servizio per il periodo anteriore alla data del protocollo dell’ISEE o per la mancata attivazione della procedura d’ufficio per parte del Comune. Resta nella responsabilità del soggetto fruitore del servizio l’attivazione dell’istruttoria ISEE presso i soggetti competenti all’emissione del documento;

- che preso atto della FAQ n. 5 del 29/04/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (http://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/ISEE/Documents/ISEE_risposte%20ai%20quesiti%20%28VALIDI%20DAL%2029%20MAGGIO%202016%29.pdf) di seguito riportata:

“[Domanda] Nel caso di servizio di refezione scolastica può ritenersi opportuno specificare che per l'accesso e la determinazione della tariffa ridotta le famiglie devono presentare il nuovo ISEE e che il beneficio riconosciuto ad inizio anno rimane valido per tutto l'anno scolastico di riferimento anche se l'ISEE ha validità sino al 15 gennaio 2016 ?

[Risposta] Sì, è corretta la determinazione dell'Ente erogatore - relativa alla tariffazione ridotta per il servizio di refezione scolastica - che ancora l'accesso al citato beneficio all'attestazione ISEE presentata dalle famiglie interessate ad inizio anno, consentendo che lo stesso rimanga valido per tutto l'anno scolastico di riferimento”, gli ISEE acquisiti dall'Ente per i servizi scolastici abbiano validità per tutto l'anno scolastico per i quali sono stati acquisiti, fatta salva la facoltà di aggiornamento da parte del richiedente e di verifica, anche in corso d'anno, da parte dell'Ente (il quale provvederà, in caso di significative variazioni, all'applicazione di nuove tariffe);

Valutato necessario, alla luce del disposto dell'art. 80 comma 4 della Legge 4 maggio 1983, n. 184 e del disposto DGR n. 79-11035 del 17 novembre 2003 (Regione Piemonte), attuare politiche di incentivo per le famiglie aventi minori in affidamento familiare;

Ritenuto altresì opportuno, preso atto della perdurante situazione economica generale negativa, non apportare aumenti o modifiche alle tariffe dei servizi;

Preso atto di quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 in tema di attribuzione di competenze in riferimento agli organi comunali;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. DI STABILIRE, preso atto della perdurante situazione economica generale negativa, di non apportare aumenti o modifiche alle tariffe dei servizi;

2. DI CONFERMARE le tariffe come da allegato prospetto, parte integrante della presente deliberazione;

3. DI PREVEDERE la possibilità della concessione dell'uso gratuito della sede alle associazioni, alle società ed agli enti individuati con specifica deliberazione comunale;

4. DI CONCEDERE l'uso gratuito degli spazi comunali a coloro che abbiano convenzioni in corso con il Comune, le quali prevedano tale caratteristica e, per le specifiche attività istituzionali, alle scuole del territorio ed al Consorzio Intercomunale

Servizi Socio Assistenziali (C.I.S.A.S.) cui aderisce il Comune di Castelletto Sopra Ticino;

5. DI CONFERMARE:

in tema di locali comunali:

- che, per usi diversi dagli allestimenti e disallestimenti, le tariffe minime applicate nell'uso degli spazi sportivi comunali non possano essere inferiori all'ora. Decorsa la prima ora e per gli allestimenti e disallestimenti, sarà possibile applicare tariffe multiple di 0,5 ore;
- che, per "stage o evento analogo", si intenda l'evento che, pur con pubblico non pagante, non possa essere considerato partita o allenamento;
- che i fruitori della palestra delle scuole medie provvedano al pagamento al Comune, a titolo di rimborso, delle sole spese per le utenze, definite forfettariamente come da allegato prospetto;
- la possibilità, per la sala Consiliare, per la sala Calletti, per l'ex Cinema Impero e per gli spazi comunali di natura non sportiva non specificatamente prezzati, di fruizione minima di 30 minuti e relativi multipli;
- in detti locali (sala Consiliare, per la sala Calletti, per l'ex Cinema Impero e per gli spazi comunali di natura non sportiva non specificatamente prezzati), per uso pari a 0,5 ore, si applichino proporzionalmente la tariffa oraria e non sia consentito l'uso per multipli inferiori a 0,5 ore;

In tema di spazi pubblicitari:

- che gli spazi pubblicitari non possano essere concessi per misure inferiori al mq o ai suoi multipli;
- che, in riferimento agli spazi pubblicitari pertinenti agli impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune, i soggetti autorizzati alla fruizione provvedano al pagamento quadrimestrale anticipato delle spettanze;

In tema di servizi scolastici:

- la possibilità di applicare particolari agevolazioni, come da specifiche deliberazioni, nei servizi scolastici per soggetti collocati in cassa integrazione e/o disoccupazione;
- l'applicazione ai non residenti, ove non diversamente normato, delle tariffe massime;
- che, qualora i cittadini castellettesi iscritti alla III ed alla IV fascia abbiano numero 3 o più figli fruitori dello stesso servizio scolastico, detti alunni, ad esclusione del I e del II figlio, vengano posti in II fascia;
- che, qualora i cittadini castellettesi iscritti alla II fascia abbiano numero 3 o più figli fruitori dello stesso servizio scolastico, detti alunni, ad esclusione del I e del II figlio, vengano posti in I fascia;
- che, qualora il CISAS segnali a mezzo di specifiche relazioni, particolari situazioni di disagio sociali, indipendenti dalla situazione ISEE, in tali casi siano applicate agevolazioni economiche, gravanti sul bilancio comunale;

6. DI SPECIFICARE che, in riferimento ai servizi scolastici, quale criterio di definizione per l'applicazione della categoria di "cittadino castellettese" debba ricorrere almeno una delle seguenti condizioni:

- c) residenza in Castelletto Sopra Ticino del richiedente il servizio.
- d) residenza in Castelletto Sopra Ticino del fruitore del servizio (alunno).

7. DI CONFERMARE altresì che:

- per l'applicazione delle tariffe agevolate su base ISEE, come da artt. 4 e 5 del "Regolamento per gli interventi di sostegno ad attività di rilevanza sociale, culturale, scientifica, artistica, ricreativa, turistica, ambientale, sportiva ed umanitaria", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 01.03.2010 (come modificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 29.11.2010), l'istruttoria per l'ammissione alla agevolazione abbia inizio dalla data di consegna dell'ISEE per parte del richiedente. E' comunque data facoltà al Comune di attivare l'istruttoria d'ufficio, nei casi in cui il fruitore segnali di aver avviato la procedura per l'ottenimento dell'ISEE o nei casi in cui l'Ente abbia giustificato motivo di ritenere che il soggetto abbia diritto alle agevolazioni in oggetto. In detti casi il Comune acquisirà l'ISEE dalla relativa banca dati nazionale. L'agevolazione avrà decorrenza comunque dalla data di acquisizione dell'ISEE in corso di validità per parte del Comune e farà fede il protocollo. Nulla potrà, in alcun modo, essere eccepito o preteso dal fruitore del servizio per il periodo anteriore alla data del protocollo dell'ISEE o per la mancata attivazione della procedura d'ufficio per parte del Comune. Resta nella responsabilità del soggetto fruitore del servizio l'attivazione dell'istruttoria ISEE presso i soggetti competenti all'emissione del documento;

- preso atto della FAQ n. 5 del 29/04/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (http://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/ISEE/Documents/ISEE_risposte%20ai%20quesiti%20%28VALIDI%20DAL%2029%20MAGGIO%202016%29.pdf) di seguito riportata:

"[Domanda] Nel caso di servizio di refezione scolastica può ritenersi opportuno specificare che per l'accesso e la determinazione della tariffa ridotta le famiglie devono presentare il nuovo ISEE e che il beneficio riconosciuto ad inizio anno rimane valido per tutto l'anno scolastico di riferimento anche se l'ISEE ha validità sino al 15 gennaio 2016 ?

[Risposta] Sì, è corretta la determinazione dell'Ente erogatore - relativa alla tariffazione ridotta per il servizio di refezione scolastica - che ancora l'accesso al citato beneficio all'attestazione ISEE presentata dalle famiglie interessate ad inizio anno, consentendo che lo stesso rimanga valido per tutto l'anno scolastico di riferimento", gli ISEE acquisiti dall'Ente per i servizi scolastici abbiano validità per tutto l'anno scolastico per i quali sono stati acquisiti, fatta salva la facoltà di aggiornamento da parte del richiedente e di verifica, anche in corso d'anno, da parte dell'Ente (il quale provvederà, in caso di significative variazioni, all'applicazione di nuove tariffe).

8. DI STABILIRE che, preso atto del disposto dell'art. 80 comma 4 della Legge 4 maggio 1983, n. 184 e del disposto DGR n. 79-11035 del 17 novembre 2003 (Regione Piemonte), ai minori in affido familiare vengano applicate, per quanto attiene ai servizi scolastici, le tariffe relative alla I fascia.

9. DI DARE atto che il pagamento dei canoni di locazione delle pubblicità non esonera i soggetti richiedenti dal pagamento di quanto dovuto in riferimento alle imposte pubblicitarie, nelle forme previste dalla vigente normativa e dai conseguenti regolamenti.

10 DI DARE atto altresì che le seguenti tariffe, fatta salva diversa indicazione, sono da intendersi IVA inclusa.

11. DI NON APPLICARE adeguamenti alle fatture già emesse alla data del presente atto.

12. DI STABILIRE la decorrenza delle presenti tariffe dal 01.01.2019, ad eccezione dei servizi scolastici e del palazzetto dello sport, per i quali la decorrenza sarà dall'anno sportivo e scolastico 2019-20, con decorrenza dal 1.09.2019.

13. DI DARE atto che le presenti tariffe saranno vigenti sino a nuova e diversa deliberazione.

14. DI DEMANDARE ai Responsabili di Area, secondo le specifiche competenze, gli atti necessari alla definizione di tutti gli ulteriori adempimenti al fine di rendere la presente esecutiva.

15. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Besozzi Matteo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Gamba Gianna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 267/00)

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 14-11-2018 al 29-11-2018.

Castelletto S. Ticino, lì 14-11-2018

Reg. Pubbl. n. 1341

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Gamba Gianna

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 24-11-2018

- Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3 - del D.lgs 267/2000)

Castelletto S. Ticino, lì 14-11-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Gamba Gianna

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castelletto S. Ticino, lì 14-11-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Gamba Gianna